

Addì 23 settembre 1994

## TRA

- **F.R.A.L. / CONFARTIGIANATO** rappresentata dal Presidente Dott. Andrea Bonetti, con l'assistenza del Segretario Generale Regionale Matteo Morandi, del Responsabile Sindacale Eugenio Valoroso e del Sig. Marino Bergamaschi;
- **C.N.A. Lombardia** rappresentata dal Presidente Raffaele Moneta, con l'assistenza del Segretario Generale Regionale Romano Zannetti e del Responsabile Sindacale Bruno Veronelli;
- **C.L.A.A.I. regionale** rappresentata dal Presidente Giuseppe Faccini, con l'assistenza del Segretario Generale Gabriele Lanfredini e dal Responsabile Sindacale Pasquale Maiocco;
- **C.A.S.A. regionale** rappresentata dal Presidente Cav. Luigi Colombini, con l'assistenza del Segretario Generale Regionale Cav. Giannantonio Negri e della Responsabile Sindacale Rosanna Balconi;

## E

- **C.G.I.L. regionale** rappresentata dal Segretario Generale C.G.I.L. Lombardia Mario Agostinelli, dal Segretario Regionale C.G.I.L. Lombardia Bruno Ravasio, dal Segretario Responsabile per l'Artigianato Stefano Mele e dai rappresentanti delle categorie Giorgio Vanoli, Tino Magni, Rino Campioni;
- **C.I.S.L. regionale** rappresentata dal Segretario Generale Savino Pezzotta, dal Segretario Regionale Cesare Regenzi e dai rappresentanti delle categorie Stanislao Perego, Carlo Riboldi, Umberto Sanvito;
- **U.I.L. regionale** rappresentata dal Segretario Generale Walter Galbusera, dal Segretario Regionale Serafino Appugliese e dai rappresentanti delle categorie Mario Rocca, Vincenzo Fulghesu, Francesco Gullo;

al termine dell'approfondimento di una serie di problemi relativi all'applicazione degli Accordi Interconfederali e del funzionamento degli Enti Paritetici, si è concordato quanto segue:

# **ACCORDO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI PARITETICI**

## **1. REGOLAMENTO DEL FONDO SOSTEGNO AL REDDITO**

Viene approvato il nuovo testo del Regolamento del Fondo Regionale per la tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti che sostituisce quello approvato il 5 marzo 1993 (Allegato 1).

## **2. PROVVIDENZE**

Si concordano le provvidenze e le procedure relative al Fondo Regionale per la tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti (Allegato 2).

Relativamente agli interventi per lo sviluppo dell'occupazione le parti intendono sostenere l'occupazione nel settore artigiano.

A tal fine, ritenendo che l'importo stanziato sia insufficiente per far fronte all'attuale situazione di flessione congiunturale le parti sociali si attiveranno nei confronti della Regione Lombardia affinché la stessa concorra con un apposito stanziamento concedendo contributi che andranno ad aggiungersi alle disponibilità del Fondo regionale.

## **3. VERSAMENTI AL FONDO SOSTEGNO AL REDDITO**

Le parti prendono atto che entro il 31 dicembre 1993 è stata versata al Fondo Regionale per la tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti la quota relativa all'anno 1992.

I versamenti relativi al 1993, 1994 e 1995 vengono quantificati in lire 80.000 ed il relativo versamento dovrà essere effettuato entro il 20 febbraio 1995 sulla base dei dipendenti in forza al 31 gennaio, così come precisato all'art. 4 del regolamento.

## **4. COLLEGIO DEI REVISORI**

Ai componenti il Collegio dei Revisori spetta il compenso in misura pari ai minimi tariffari previsti dagli ordini professionali per le analoghe funzioni nei Collegi Sindacali delle società con capitale sociale di lire 100 milioni.

Il terzo comma dell'art. 13 dello Statuto dell'E.L.B.A. è sostituito dal seguente: "All'atto della nomina viene stabilito il compenso dei componenti il Collegio secondo le indicazioni concordate dalle Organizzazioni di cui all'art. 1".

## **5. FONDO COMUNE**

All'Art. 16 dello Statuto del Fondo regionale per la tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti viene aggiunto il seguente comma: "Il Fondo risponde alle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 38 con il Fondo comune. I creditori del Fondo hanno l'onere di escutere il patrimonio sociale preventivamente alla proposizione dell'azione nei confronti dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 38 cc".

All'art. 7 dello Statuto dell'E.L.B.A. viene aggiunto il seguente comma: "l'E.L.B.A. risponde delle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 38 cc, nell'ambito degli scopi sociali, con il fondo comune. I creditori dell'E.L.B.A. hanno l'onere di escutere il patrimonio sociale preventivamente alla proposizione dell'azione nei confronti dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 38 cc."

## **6. DISPOSIZIONI FINALI**

- 6a Con l'attuazione degli accordi Interconfederali le parti hanno inteso fornire alle aziende uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte agli eventi regolamentati. Pertanto le parti firmatarie si impegnano a rimuovere tempestivamente gli ostacoli che si verificassero.
- 6b Con il versamento al Fondo sostegno al reddito le parti hanno inteso quantificare convenzionalmente il costo totale che l'impresa artigiana deve corrispondere anche in caso di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per dipendenti in forza e più precisamente ribadiscono quanto segue:
- durante il periodo di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti in forza la retribuzione diretta, indiretta e differita, matura in modo proporzionale all'orario di lavoro effettivamente svolto;
  - la provvidenza a favore del lavoratore dipendente andrà inserita in busta paga. Allo scopo di tenere sollevata l'impresa dagli oneri contributivi relativi agli indennizzi, il Fondo erogherà all'impresa stessa l'importo spettante al lavoratore maggiorato di una percentuale convenzionale a tale titolo se sostenuto;
  - le erogazioni del Fondo regionale hanno carattere di provvidenza. Esse impegnano il solo Fondo ad intervenire per i casi indicati, e nelle modalità concordate, nel limite delle sue disponibilità economiche ed escludono, pertanto, qualsiasi diritto del singolo lavoratore, nei confronti dell'impresa, salvo quanto disposto ai punti 12 e 13 dell'Accordo Interconfederale 21.7.1988.
- 6c Sono tenute al versamento al Fondo regionale per la tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti tutte le imprese che rientrano nel campo di applicazione dei CCNL artigiani, anche a seguito dell'accordo regionale del 2.2.90, ad esclusione dell'edilizia, dell'autotrasporto e della panificazione, indipendentemente dai limiti dimensionali delle stesse.
- 6d Per quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in quanto compatibili.  
In occasione di eventuali interventi modificativi alle disposizioni di cui sopra, le parti si incontreranno per le opportune modifiche.

### **DICHIARAZIONE A VERBALE**

Quanto previsto al punto 6b - secondo alinea - ha finalità puramente cautelativa.  
Al riguardo e considerate le novità introdotte dal presente regolamento e dalle provvidenze previste ( all. 2) le parti si attiveranno nei confronti degli istituti competenti, al fine di adire quanto previsto dall'art. 9bis - commi 1 e 2 della legge 166/91 -

## **Fondo Regionale per la tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti**

### **REGOLAMENTO**

#### **Art. 1 - Disposizioni generali**

1. Il presente regolamento contiene norme per il funzionamento del Fondo Regionale per la tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti, costituito in applicazione dell'Accordo Interconfederale del 21.7.88 e regionale del 7.2.92.
2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutti gli iscritti al Fondo.

#### **Art. 2 - Cause di intervento del Fondo**

1. Il Fondo provvede ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell'occupazione e del patrimonio di professionalità.
2. Il Fondo provvede inoltre ad erogare provvidenze a favore delle imprese artigiane anche allo scopo di promuoverne e sostenerne lo sviluppo.

#### **Art. 3 - Condizioni generali e particolari per l'intervento del Fondo**

1. Possono richiedere le prestazioni le aziende iscritte al Fondo da almeno tre mesi.  
L'iscrizione al Fondo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del primo versamento che dovrà comprendere, oltre alla quota del periodo di competenza, anche le quote relative ai periodi precedenti per i quali sussisteva l'obbligo a carico dell'impresa.
2. Il diritto all'intervento è inoltre subordinato al fatto che, nel momento in cui si verificano le condizioni per usufruire delle provvidenze, l'impresa:
  - a) permanga iscritta al Fondo ed abbia effettuato i versamenti alle scadenze fissate dagli accordi sindacali regionali.  
In caso di ritardi dei versamenti successivi all'iscrizione, all'impresa sarà inibito l'accesso alle prestazioni per un periodo di tempo pari al ritardo con un massimo di due mesi;
  - b) abbia effettuato il versamento al F.A.C.L. .  
A tal fine l'azienda alleggerà alla domanda apposita dichiarazione.
3. L'iscrizione presuppone e comporta la conoscenza da parte dell'interessato delle norme del presente Regolamento e dello Statuto, nonché di quelle nazionali e regionali collettive che stabiliscono l'entità dei contributi dovuti e l'incondizionata accettazione di esse nonché delle loro successive variazioni.

#### **Art. 4 - Versamento dei contributi**

1. Il versamento dei contributi al Fondo è effettuato dalle imprese di cui all'art. 6 dello Statuto nella misura concordata dalle organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto, alla data del 20 febbraio di ciascun anno.

2. Il calcolo dei contributi va compiuto con riferimento al numero dei dipendenti in forza al mese precedente alla scadenza prevista per il versamento.. A tal fine non si computano:
  - i lavoratori a domicilio;
  - i lavoratori assunti in sostituzione di dipendenti assenti dal lavoro.
3. Le modalità del versamento dei contributi e della compilazione e trasmissione delle notizie ritenute necessarie sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 5 - Rateazioni**

1. E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione di concedere, su motivata richiesta, dilazioni o rateazioni non superiori a 12 mesi nel pagamento dei contributi dovuti, stabilendone le condizioni e le modalità.

**1a.** Le rateazioni potranno essere concesse alle imprese che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- abbiano ottenuto la rateazione dei contributi dovuti agli istituti previdenziali;
- abbiano in corso contratti di solidarietà;
- abbiano subito un evento eccezionale;

La domanda va inoltrata almeno 30 giorni prima della scadenza del versamento.

In caso di accoglimento della richiesta l'impresa è considerata in regola con i versamenti a decorrere dalla data di richiesta di dilazione.

In caso di rigetto dell'istanza, l'impresa per essere in regola con il versamento, è tenuta al pagamento di quanto dovuto entro la normale scadenza o comunque entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione se successiva alla scadenza.

**1b.** Le imprese che intendono iscriversi possono presentare domanda per ottenere le rateazioni degli arretrati. In ogni caso le prestazioni decorreranno dal terzo mese successivo al versamento dell'ultima rata.

#### **Art. 6 - Ripartizione dei versamenti e delle spese**

1. Le entrate di cui all'art 4 punto 1 sono nei seguenti capitoli di bilancio:

- a) "**Contributo al Fondo Nazionale**", le somme destinate al Fondo Nazionale;
- b) "**Fondo sostegno al reddito dei lavoratori**" da utilizzare per gli interventi di cui all'art. 2 punto 1, l'80% delle entrate al netto delle somme di cui al punto a);
- c) "**Fondo sostegno al reddito delle imprese**" da utilizzare per gli interventi di cui all'art. 2 punto 2 per il 20% delle entrate al netto delle somme di cui al punto a).

Le spese di gestione, comprensive delle quote associative dell'E.L.B.A., saranno trimestralmente imputate ai capitoli precedenti con la stessa percentuale della canalizzazione, salvo diversa determinazione delle organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto.

#### **Art. 7 - Provvidenze**

1. L'elenco delle provvidenze di cui all'art. 2, la durata e la misura delle stesse, nonché le relative procedure sono determinate mediante accordo delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 1 dello Statuto.
2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che comportino sostanziale modifica delle procedure di riscossione dei contributi o di erogazione delle provvidenze saranno adottate previo parere favorevole delle organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto

## **Art. 8 - Domande ed erogazione delle provvidenze**

1. Per ottenere l'erogazione delle somme a carico del Fondo gli interessati, esperite le procedure di cui all'art. 7 punto 1, al verificarsi degli eventi ammessi a contributo, debbono presentare apposita domanda al Fondo inoltrandola per il tramite di uno sportello territoriale che ne rilascerà ricevuta. Qualora le procedure non prevedano termini diversi, il termine massimo per l'inoltro al Fondo della domanda, da considerarsi essenziale ad ogni e qualsiasi effetto, è determinato nei trenta giorni successivi all'ultimo giorno del trimestre solare nel corso del quale si sono verificate le condizioni per usufruire delle provvidenze.
2. Le domande sono esaminate dal Consiglio di Amministrazione il quale deciderà in modo insindacabile sulla conformità degli eventi e sulla erogazione delle provvidenze nei limiti previsti dagli accordi sindacali. Nel caso di incompletezza della documentazione e/o inosservanza delle procedure sindacali, il Consiglio di Amministrazione chiederà, tramite lo sportello, alle imprese la integrazione delle stesse. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione verranno trasmesse all'impresa e per conoscenza allo sportello territoriale.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di accertare, tramite persone delegate, la rispondenza di quanto dichiarato nella domanda.
4. Le erogazioni del Fondo Regionale hanno carattere di provvidenza. Esse impegnano il solo Fondo ad intervenire per i casi indicati e nelle modalità concordate nel limite delle sue disponibilità stanziata ed escludono pertanto qualsiasi diritto del singolo lavoratore nei confronti dell'impresa, salvo quanto disposto dai punti 12 e 13 dell'Accordo Interconfederale 21.7.88.
5. Salvo quanto diversamente previsto, le provvidenze verranno erogate materialmente in base alle disponibilità finanziarie fino a concorrenza della somma stanziata nel trimestre, pari ad un quarto dello stanziamento annuale. Nel caso di incapienza dello stanziamento trimestrale il Consiglio di Amministrazione informerà tempestivamente le organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto perché provvedano ad incrementare lo stanziamento o ad autorizzare l'erogazione in misura ridotta. Nel caso di avanzi delle risorse stanziata per le varie provvidenze, questi saranno portati a copertura degli eventi dei periodi infrannuali successivi.

## **Art. 9 - Modifiche al regolamento**

1. Il presente Regolamento sostituisce quello approvato il 5.3.93.
2. Eventuali modifiche potranno essere apportate mediante accordo fra le organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto.

## PROVVIDENZE E PROCEDURE DEL FONDO LOMBARDO PER LA TUTELA DELLA PROFESSIONALITA'

- FRAL/Confartigianato
- CNA Lombardia
- CLAAI regionale
- CASA regionale
- e
- CGIL regionale
- CISL regionale
- UIL regionale

sottoscrivono il presente accordo per la determinazione delle provvidenze del Fondo regionale per la tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti, della durata e misura delle stesse nonché delle relative procedure in attuazione di quanto previsto dall'art. 7 punto 1 del regolamento del Fondo Regionale per la tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti.

1. Le parti si potranno incontrare entro la fine di ogni anno per eventualmente modificare lo stanziamento da assegnare agli interventi per l'anno successivo e per modificarne tipologia, misure e procedure.  
Pertanto a decorrere dal 1995 lo stanziamento assegnato alle singole provvidenze viene individuato applicando le percentuali indicate nel seguente prospetto a quanto accantonato dal Fondo al 1° gennaio:

### a) PROVVIDENZE A FAVORE DEI DIPENDENTI

Per tali provvidenze si imputa l'importo complessivo dei contributi allo stanziamento del capitolo intestato al "Fondo sostegno al reddito dei lavoratori":

- contratti di solidarietà e sospensione dell'attività lavorativa .....	50%
- eventi eccezionali .....	1%
- anzianità professionale artigiana .....	24%
- borse di studio .....	2%
- interventi per lo sviluppo dell'occupazione .....	9%
- indennità di mobilità .....	5%
- formazione delegato alla sicurezza .....	9%

### b) PROVVIDENZE A FAVORE DELLE IMPRESE

Per tali provvidenze si imputa l'importo complessivo dei contributi allo stanziamento del capitolo intestato al "Fondo sostegno delle imprese":

- eventi eccezionali .....	25%
- contributi agli investimenti .....	48%
- formazione ed aggiornamento imprenditoriale .....	27%

2. Per il 1994 restano comunque valide le erogazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo regionale sulla base del precedente regolamento e degli interventi previsti per il 1993 fino alla data di sottoscrizione del presente accordo.
3. Per le provvidenze che prevedono domande relative all'anno 1994 il termine utile alla presentazione delle stesse è spostato al 31/12/1994.

Fondo regionale per la tutela della professionalità delle imprese artigiane  
e dei loro dipendenti

## **MISURE DELLE PROVVIDENZE E PROCEDURE**

PARTE PRIMA

***CAPITOLO "FONDO SOSTEGNO AL REDDITO: DIPENDENTI"***



# CONTRATTI DI SOLIDARIETA'

## 1. Stanziamento

Per il finanziamento di questo intervento e di quello relativo alla sospensione dell'attività produttiva viene stanziata per il 1994 la somma di lire 5 miliardi.

## 2. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale provvede a erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate a riduzioni di orario di cui all'art. 5 L. 236/93 ed agli accordi interconfederali.

## 3. Misura delle provvidenze

In caso di riduzione dell'orario annuo di lavoro, il periodo interessato dal contratto di solidarietà non potrà essere inferiore a due settimane e superiore ai limiti previsti dalla legge. Negli altri casi la riduzione non potrà essere inferiore a 80 ore e superiore ai limiti previsti dalla legge.

Previo accordo sindacale il Fondo eroga:

- a) fino alla 15<sup>a</sup> settimana una prestazione pari a quella corrispondente al contributo pubblico destinato ai lavoratori (25% della retribuzione persa)
- b) dalla 16<sup>a</sup> settimana alla 30<sup>a</sup> settimana una prestazione pari a quella corrispondente ai 4/5 del contributo pubblico destinato ai lavoratori (20% della retribuzione persa)
- c) dalla 31<sup>a</sup> settimana e fino al termine dell'evento una prestazione pari a quella corrispondente alla metà del contributo destinato ai lavoratori (12,5% della retribuzione persa)

Il Fondo Regionale erogherà le provvidenze anche a quei lavoratori che non dovessero eventualmente beneficiare del contributo pubblico.

Le provvidenze verranno erogate in base alle disponibilità finanziarie stanziate. Nel caso in cui il Fondo Regionale non sia in grado di coprire la globalità delle richieste ammesse a contributo il Consiglio di Amministrazione informerà tempestivamente le Organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto.

## 4. Procedure

Per accedere alle provvidenze le imprese debbono inoltrare domanda secondo il fac simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Alla domanda deve essere allegato l'accordo sindacale sottoscritto nelle sedi bilaterali sindacali anche dall'imprenditore e dai dipendenti interessati, così come previsto dall'accordo nazionale 20.7.1993 (all. A).

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo sindacale la domanda va presentata ad uno sportello territoriale che ne rilascerà ricevuta. Entro i successivi 20 giorni il Consiglio di Amministrazione, accertata la completezza e validità della documentazione, delibera sull'ammissione della domanda e sull'importo del contributo, imputando l'importo complessivo allo stanziamento di cui al punto 2 .1 del regolamento.

La certificazione della avvenuta ammissione a contributo verrà trasmessa all'impresa e per conoscenza allo sportello territoriale.

Alla fine di ogni trimestre, le imprese comunicano al Fondo Regionale attraverso lo sportello che a suo tempo ha ricevuto la domanda, le variazioni intervenute, allegando un elenco aggiornato dei soggetti beneficiari al fine di consentire il ricalcolo del contributo. Entro il quindicesimo giorno successivo alla fine di ogni trimestre il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle eventuali comunicazioni di cui sopra, provvede a deliberare l'erogazione del contributo relativo al trimestre trascorso, disponendo l'effettuazione del pagamento all'impresa.

## **5. Disposizioni varie**

Durante il periodo di riduzione dell'orario di lavoro la retribuzione diretta, indiretta e differita matura in modo proporzionale all'orario effettivamente svolto.

Le parti hanno inteso fornire alle imprese uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare del mercato. Pertanto si impegnano a rimuovere tempestivamente gli ostacoli che si presentassero.

In occasione di eventuali interventi legislativi modificativi o sostitutivi della L.236/93 le parti firmatarie si incontreranno per le opportune modifiche.

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento del Fondo Regionale.

## **CONTRATTI DI SOLIDARIETA'** **PROCEDURE PER LA STIPULA DEGLI ACCORDI**

Premesso che l'accordo nazionale del 20 luglio 1993 stipulato fra FRAL/Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e CGIL, CISL e UIL prevede che nei casi di crisi congiunturali le parti, nelle sedi bilaterali sindacali previste dall'A.I. 21.7.1988, capitolo relazioni Sindacali, punti 1) e 2), potranno sottoscrivere un accordo per procedere, in luogo di licenziamenti, alla riduzione dell'orario di lavoro e/o di sospensione di tutti o di parte dei lavoratori dell'azienda interessata, le parti regionali con il presente verbale individuano le modalità da seguiré per dare concreta attuazione alla richiamata procedura.

1. Per la validità degli accordi relativi ai contratti di solidarietà, il cui modulo da compilare si allega , gli stessi dovranno essere sottoscritti almeno dalla organizzazione artigiana territorialmente competente, alla quale l'impresa è iscritta o conferisca mandato e da almeno un rappresentante sindacale di bacino.  
Gli accordi dovranno essere inoltre sottoscritti dall'imprenditore e dal/dai dipendente/i interessato/i.  
Le OO.AA. e le OO.SS. individueranno rispettivamente al loro interno le opportune procedure per garantire il flusso delle informazioni.
2. Per l'ipotesi diversa da quella prevista dal punto precedente, l'impresa informerà preventivamente le OO.AA. e le RSB presenti sul territorio dell'intenzione di ricorrere ai contratti di solidarietà.  
Le parti si incontreranno per accertare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità ed ove ricorrano per procedere alla sottoscrizione dell'accordo sindacale da parte delle OO.AA. e OO.SS.:  
Gli accordi dovranno inoltre essere sottoscritti dall'imprenditore e dal/dai dipendente/i interessato/i.
3. L'accordo sindacale unitamente alla domanda per accedere alle provvidenze va presentato ad uno sportello territoriale che ne rilascerà ricevuta.
4. Le procedure indicate ai punti 1), 2) e 3) si applicano a tutti i contratti di solidarietà stipulati nella Regione Lombardia senza necessità di ulteriori accordi territoriali. A livello territoriale potranno essere individuate dalle parti specifiche procedure di contenuto equivalente alla presente. Copia degli eventuali accordi dovrà essere inviata alle parti regionali.

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti hanno realizzato quanto previsto dall'accordo del 20 luglio 1993 relativo alle procedure per l'accesso ai contributi pubblici previsti dall'art. 5 comma 6 D.L. 10/3/93 n. 57 e successive modificazioni.

**VERBALE DI ACCORDO CONTRATTI DI SOLIDARIETA'**

*(Accordo regionale artigianato del 23.9.1994)*

(Allegare la modulistica richiesta dal Ministero)

Addì \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

**TRA**

(l'Associazione / Unione artigiani) \_\_\_\_\_ nella persona del Sig. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ anche in rappresentanza ed assistenza della ditta \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ esercente l'attività \_\_\_\_\_

con n. \_\_\_\_\_ dipendenti, presente nella persona del Sig. \_\_\_\_\_

**E**

la rappresentanza sindacale di bacino presente nella persona del/dei Sig.

\_\_\_\_\_ presenti i lavoratori dell'azienda

**premessò**

che nel corso dell'incontro è stato comunicato che l'azienda si trova in stato di crisi produttiva per i seguenti motivi:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(indicare i motivi ad esempio perdita di mercato, investimenti tecnologici, trasformazione di attività, ecc.)

in relazione alle iniziative intraprese dall'azienda

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(precisare quali: esempio commerciali, di risanamento ecc.)

dirette a ristabilire il normale andamento produttivo, ed al fine di evitare il licenziamento di n° \_\_\_\_\_ dipendenti

**stipulano**

la presente intesa ai sensi dell'art. 5 della L. 236/93 e dell'accordo regionale del 17.09.93 e successivi.

Il contratto di solidarietà interesserà n. \_\_\_\_\_ lavoratori ai quali viene consensualmente ridotto l'orario di lavoro nella misura di n. ore \_\_\_\_\_ a decorrere dal \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_.(1)

\_\_\_\_\_  
(1) In caso di insufficienza di spazio allegare prospetto

Durante il periodo di riduzione dell'orario di lavoro ai sensi della L. 236/93 e dell'accordo regionale 17.09.93 e successivi, la retribuzione diretta, indiretta e differita matura in modo proporzionale all'orario di lavoro effettivamente svolto.

In relazione al comma 10 dell'art. 5 L. 236/93, alla luce di esigenze temporanee di maggior lavoro, l'azienda ne darà comunicazione al lavoratore almeno 48 ore prima a mezzo telegramma, segnalando le modifiche dell'orario di lavoro alle quali dovrà attenersi nei limiti contrattuali.

Per quanto non previsto si rinvia all'accordo del 17.09.93 e successivi ed all'art. 5 della L. 236/93, i cui contenuti sono conosciuti ed integralmente accettati dai lavoratori dell'azienda.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per le OO.AA.  
(L'Associazione o Unione di)

Per le R.S.B.

---

---

L'azienda

I lavoratori  
per presa visione ed integrale  
accettazione

---

Nome e Cognome

firma

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

## 1. Stanziamento

Per il finanziamento di questo intervento e per i contratti di solidarietà viene stanziata per il 1994 la somma di lire 5 miliardi.

## 2. Tipologia di intervento

Il Fondo regionale provvede ad erogare provvidenze a favore dei dipendenti sospesi dall'attività lavorativa per periodo superiore a 10 giorni e fino a 60 giorni lavorativi, da conteggiarsi nell'arco dei 12 mesi (anno mobile).

L'accesso a tale provvidenza può essere chiesto:

- nei casi in cui non sia possibile ricorrere ai contratti di solidarietà;
- quando siano stati preventivamente utilizzati gli istituti contrattuali;
- nei casi in cui non ricorra la stagionalità delle prestazioni.

## 3. Misura delle provvidenze

Il Fondo eroga prestazioni pari ai ratei Ferie, Gratifica natalizia, permessi retribuiti ed ex Festività che non maturano nei periodi di sospensione dell'orario di lavoro. Tali ratei sono pari al 22% della retribuzione persa e non danno diritto al godimento degli istituti di cui sopra.

Tale contributo sarà inserito in busta paga il mese successivo al ricevimento del contributo ed al fine di tenere sollevata l'impresa dagli oneri contributivi connessi con l'erogazione delle provvidenze, il Fondo regionale erogherà all'impresa stessa, oltre all'importo spettante ai lavoratori, la somma convenzionale a tale titolo pari al 40% di quanto erogato ai lavoratori, ove sostenuto.

Tale somma convenzionale non si applica alle provvidenze che si riferiscono agli apprendisti e ai lavoratori assunti in contratto di formazione e lavoro.

Le provvidenze verranno erogate in base alle disponibilità finanziarie stanziate. Nel caso in cui il Fondo regionale non sia in grado di coprire la globalità delle richieste ammesse a contributo, il Consiglio di Amministrazione informerà tempestivamente le organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto.

## 4. Procedure

Per accedere alle provvidenze le imprese debbono inoltrare domanda secondo il fac simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Alla domanda deve essere allegato l'accordo sindacale (All. B), sottoscritto anche dall'imprenditore e dai dipendenti interessati.

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo sindacale, la domanda va presentata ad uno sportello territoriale che ne rilascerà ricevuta.

Entro i successivi 20 giorni il Consiglio di Amministrazione, accertata la completezza e validità della documentazione, delibera sull'ammissione della domanda e sull'importo del contributo, imputando l'importo complessivo allo stanziamento di cui al punto 2.1 del regolamento.

La certificazione dell'avvenuta ammissione a contributo verrà trasmessa, tramite lo sportello territoriale all'impresa.

Alla fine del periodo di sospensione le imprese comunicano al Fondo, attraverso lo sportello che a suo tempo ha ricevuto la domanda, le variazioni intervenute, allegando un elenco aggiornato dei soggetti beneficiari al fine di consentire il ricalcolo del contributo.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla fine del periodo interessato alla sospensione il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle eventuali comunicazioni di cui sopra, provvede a deliberare l'erogazione del contributo, disponendo l'effettuazione del pagamento all'impresa.

## 5. Disposizioni varie

La retribuzione diretta, indiretta e differita non matura durante il periodo di sospensione dell'orario di lavoro.

Le parti hanno inteso fornire alle imprese uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare del mercato. Pertanto si impegnano a rimuovere tempestivamente gli ostacoli che si presentassero.

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento del Fondo regionale.

## 6. Disposizioni finali

L'accordo sindacale è previsto esclusivamente per accedere alle provvidenze del Fondo.

## **SOSPENSIONE DELL'ORARIO DI LAVORO PROCEDURE PER LA STIPULA DEGLI ACCORDI**

1. Per la validità degli accordi relativi alla sospensione dell'orario di lavoro, il cui modulo da compilare si allega, gli stessi dovranno essere sottoscritti almeno dalla Organizzazione artigiana territorialmente competente, alle quali l'impresa è iscritta o conferisca mandato da almeno un rappresentante sindacale di bacino.  
Gli accordi dovranno inoltre essere sottoscritti dall'imprenditore e dal/dai dipendente/i interessato/i.  
Le OO.AA. e le OO.SS. individueranno rispettivamente al loro interno le opportune procedure per garantire il flusso delle informazioni.
2. Per l'ipotesi diversa da quella prevista dal punto precedente, l'impresa informerà preventivamente le OO.AA. e le RSB presenti sul territorio dell'intenzione di ricorrere alla sospensione dell'orario di lavoro.  
Le parti si incontreranno per accertare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità ed ove ricorrano per procedere alla sottoscrizione dell'accordo sindacale da parte delle OO.AA. e OO.SS. . Gli accordi dovranno inoltre essere sottoscritti dall'imprenditore e dal/dai dipendente/i interessato/i.
3. L'accordo sindacale unitamente alla domanda per accedere alle provvidenze va presentato ad uno sportello territoriale che ne rilascerà ricevuta.
4. Le procedure qui indicate ai punti 1),2) e 3) si applicano a tutti gli accordi di sospensione stipulati nella Regione Lombardia senza necessità di ulteriori accordi territoriali. A livello territoriale potranno essere individuate dalle parti specifiche procedure di contenuto equivalente alla presente. Copia degli eventuali accordi dovrà essere inviata alle parti regionali.

**VERBALE DI ACCORDO  
PER LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA**  
*(Accordo regionale artigianato del 23.9.1994)*

Addi \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

**TRA**

(l'Associazione / Unione artigiani) \_\_\_\_\_ nella persona del

Sig. \_\_\_\_\_ anche in rappresentanza ed assistenza della ditta \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ esecente

l'attività \_\_\_\_\_ presente nella persona

del Sig. \_\_\_\_\_

**E**

la rappresentanza sindacale di bacino presente nella persona del/dei Sig.

\_\_\_\_\_ presenti i lavoratori dell'azienda

**premesse**

che nel corso dell'incontro è stato comunicato che l'azienda si trova in stato di crisi produttiva per i seguenti motivi:

\_\_\_\_\_ ;  
\_\_\_\_\_ ;  
\_\_\_\_\_ ;  
*(indicare i motivi)*

in relazione alle iniziative intraprese dall'azienda

\_\_\_\_\_ ;  
\_\_\_\_\_ ;  
*(precisare quali)*

dirette a ristabilire il normale andamento produttivo,

**stipulano**

la presente intesa ai sensi dell'accordo regionale del 23.9.1994

La sospensione interesserà n. \_\_\_\_\_ lavoratori ai quali viene consensualmente sospeso l'orario di lavoro nella misura di n. ore \_\_\_\_\_ a decorrere dal \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_.(1)

La retribuzione diretta, indiretta e differita non matura durante il periodo di sospensione dell'orario di lavoro.

\_\_\_\_\_ (1) In caso di insufficienza di spazio allegare prospetto



Alla luce di esigenze di maggior lavoro, che comportino l'interruzione anticipata della sospensione del lavoro, l'azienda ne darà comunicazione al lavoratore almeno 48 ore prima a mezzo telegramma.

Per quanto non previsto si rinvia all'accordo del 23.9.1994, i cui contenuti sono conosciuti ed integralmente accettati dai lavoratori dell'azienda.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per le OO.AA.  
(L'Associazione o Unione di)

Per le R.S.B.

---

---

L'azienda

I lavoratori  
per presa visione ed integrale  
accettazione

---

Nome e Cognome

firma

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 1. Stanziamento

Per il finanziamento di questo intervento viene stanziata per il 1994 la somma di Lire 200 milioni.

## 2. Tipologia dell'intervento

Il Fondo regionale provvede ad erogare provvidenze a favore dei dipendenti di imprese che abbiano superato corsi regolari di studio in scuola di istruzione secondaria, universitaria e di qualificazione professionale statale o legalmente riconosciute.

Tali corsi dovranno avere una durata minima di 3 anni.

## 3. Durata e misure delle provvidenze

Il contributo è concesso nella misura massima di Lire 400.000 per i corsi triennali, Lire 700.000 per i diplomi di scuola di istruzione secondaria e Lire 1.200.000 per i corsi o diplomi di laurea.

Tale contributo sarà erogato tramite l'impresa al termine del corso e sarà inserito in busta paga. Al fine di tenere sollevata l'impresa dagli oneri contributivi connessi con l'erogazione delle provvidenze, il Fondo regionale erogherà all'impresa stessa, oltre all'importo spettante ai lavoratori, una somma convenzionale a tale titolo pari al 40% di quanto erogato ai lavoratori.

## 4. Procedure

Per richiedere il contributo il lavoratore, anche tramite l'impresa, deve inoltrare domanda al Fondo regionale per il tramite di uno sportello territoriale secondo fac simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Alla domanda deve essere allegata la documentazione richiesta.

La domanda va presentata entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del trimestre nel quale si è verificato l'evento.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione che deciderà insindacabilmente sulla sussistenza dei requisiti e sulla erogazione del contributo.

Nel caso di incapienza dello stanziamento trimestrale il Consiglio di Amministrazione informerà tempestivamente le organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto perché provvedano ad incrementare lo stanziamento o ad autorizzare l'erogazione in misura ridotta.

## 5. Disposizioni varie

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento del Fondo regionale.

## **1. Stanziamento**

Per il finanziamento di questo intervento viene stanziata per il 1994 la somma di lire 2,5 miliardi.

## **1. Tipologia dell'intervento**

Allo scopo di premiare la professionalità dei dipendenti delle imprese artigiane il Fondo regionale provvede ad erogare provvidenze a favore dei dipendenti che abbiano compiuto almeno 15 anni di anzianità di servizio presso la stessa impresa

## **3. Durata e misure delle provvidenze**

Il contributo è concesso nella misura massima di lire 500.000 annue.

Tale contributo sarà inserito in busta paga ed al fine di tenere sollevata l'impresa dagli oneri contributivi connessi con l'erogazione delle provvidenze, il Fondo regionale erogherà all'impresa stessa, oltre all'importo spettante ai lavoratori, una somma convenzionale a tale titolo pari al 40% di quanto erogato ai lavoratori.

## **4. Procedure**

Per richiedere il contributo i lavoratori, anche tramite l'impresa, dovranno inoltrare domanda al Fondo regionale per il tramite di uno sportello territoriale secondo fac simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Alla domanda deve essere allegata la documentazione richiesta.

La domanda va presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione che deciderà insindacabilmente sulla sussistenza dei requisiti e sulla erogazione del contributo entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

L'erogazione del contributo avverrà tramite l'impresa.

Nel caso di incapienza dello stanziamento il Consiglio di Amministrazione informerà tempestivamente le organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto perché provvedano ad incrementare lo stanziamento o ad autorizzare l'erogazione in misura ridotta.

## **5. Disposizioni varie**

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle disposizioni del regolamento del Fondo regionale.

## **6. Disposizioni finali**

Tale provvidenza ha carattere strutturale.

Le organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto si incontreranno entro la fine del mese di novembre 1994 per valutare l'andamento delle provvidenze e le eventuali modifiche dell'istituto.

Per le domande relative all'anno 1994, le stesse potranno essere inoltrate al Fondo entro il 31.3.1995.

# EVENTI ECCEZIONALI

## 1. Stanziamento

Per il finanziamento di questo intervento viene stanziata per il 1994 la somma di lire 100 milioni.

## 2. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale provvede ad erogare provvidenze per il sostegno dei lavoratori dipendenti dalle imprese che hanno proceduto a sospensioni temporanee dell'attività causate da eventi di carattere eccezionale, non prevedibili, derivanti da fattori esterni all'impresa.

Gli eventi, per dar luogo all'indennizzo, devono comportare la sospensione parziale o totale dell'attività produttiva dell'impresa interessata. Per le imprese installatrici di impianti e, più in generale, per quelle imprese che esercitano normalmente la propria attività presso terzi, l'intervento del Fondo Regionale è ammissibile anche quando gli eventi di cui sopra si verificano nelle aziende nelle quali l'impresa presta la propria opera.

## 3. Durata e misura delle provvidenze

Le provvidenze spettano dal quarto giorno di sospensione dal lavoro.

La durata non può essere superiore a 9 settimane nell'arco di 12 mesi (anno mobile). Per settimana si considera dal lunedì al venerdì nei limiti compresi fra le zero e le 40 ore settimanali (o il minore orario settimanale contrattuale).

Le provvidenze saranno erogate all'impresa e, tramite questa, ai lavoratori interessati.

Allo scopo di tenere sollevata l'impresa dagli oneri contributivi relativi all'indennizzo il Fondo Regionale erogherà all'impresa stessa l'importo spettante al lavoratore maggiorato di una somma convenzionale a tale titolo.

Gli importi massimi delle provvidenze erogabili sono quelli risultanti dalla seguente tabella.

INTEGRAZIONE SALARIALE PER EVENTI ECCEZIONALI					
		O P E R A I - I M P I E G A T I		C. F. L.	A P P R E N D I S T I
Scaglioni	gg. lavor.	Importo erogabile al dipendente	Maggiorazione per contributi	Importo erogabile al dipendente	Importo erogabile al dipendente
Primi 3 gg. lavorativi	3	0	0	0	0
dal 4° al 20° gg. lavorativo	17	49.000	23.000	49.000	36.000
dal 21° al 35° gg. lavorativo	15	40.000	23.000	40.000	28.000
dal 36° al 45° gg. lavorativo	10	24.000	23.000	24.000	18.400
<b>NOTE:</b>					
1) Periodo coperto: 9 settimane di cui i primi tre giorni in franchigia					
2) La maggiorazione per contributi è stata calcolata sui minimali 1994.					
3) Per i dipendenti che affettuano un orario lavorativo inferiore alle 8 ore al giorno, l'importo erogabile e la maggiorazione per contributi saranno ridotti proporzionalmente.					

## 4. Procedure

Le imprese entro 20 giorni dal verificarsi degli eventi ammissibili a contributo debbono presentare denuncia, utilizzando i fac simili predisposti dal Consiglio di Amministrazione per il tramite di uno sportello territoriale che provvederà ad attivare le OO.AA., unitamente alle OO.SS.LL. territoriali, affinché procedano ad accertare i requisiti di ammissibilità all'erogazione delle prestazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, anche alla luce del parere espresso dalle OO.AA. e OO.SS.LL. territoriali, deciderà in modo insindacabile sulla conformità degli eventi denunciati alle finalità dell'intervento.

Entro la fine di ogni trimestre, e fino al termine dell'evento ammesso a contributo, le imprese inoltreranno al Fondo Regionale, per il tramite del medesimo sportello, la domanda di erogazione delle provvidenze, allegando un elenco dei dipendenti interessati e della durata delle relative sospensioni.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla fine di ogni trimestre il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle eventuali comunicazioni di cui sopra, provvede a deliberare l'erogazione del contributo relativo al trimestre trascorso, disponendo l'effettuazione del pagamento all'impresa.

## **5. Disposizioni varie**

Durante il periodo di sospensione dal lavoro non matura alcuna retribuzione diretta, indiretta e differita.

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento del Fondo Regionale.

# INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE

## 1. Stanziamento

Per il finanziamento di questo intervento viene stanziata per il 1994 la somma di lire 1 miliardo

## 2. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale provvede a erogare contributi alle imprese artigiane che assumono dipendenti a tempo indeterminato.

Per i dipendenti assunti fino al 30 giugno l'aumento si verifica quando il numero dei dipendenti in forza al 31 agosto è superiore al numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre dell'anno precedente. Per i dipendenti assunti dal 1° luglio al 31 dicembre l'aumento si verifica quando il numero dei dipendenti in forza al 31 gennaio dell'anno successivo è superiore al numero dei dipendenti in forza al 30 giugno.

## 3. Durata e misura delle provvidenze

Le provvidenze sono concesse a favore delle imprese che assumono alle proprie dipendenze a tempo indeterminato lavoratori disoccupati o in cassa integrazione che abbiano compiuto il 25° anno di età, con esclusione dei dipendenti assunti con contratti di formazione e lavoro, degli apprendisti e dei dipendenti indicati dall'art. 8, comma 4, della legge 223/1991 (dipendenti per i quali l'impresa percepisce il contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore).

Il contributo è concesso, per ogni dipendente assunto, nella misura di lire 1.000.000 a condizione che il dipendente risulti in forza alle date indicate al secondo comma del punto 2.

Il contributo è aumentato di ulteriori:

- lire 1.000.000 nel caso in cui l'impresa, senza esserne tenuta a norma di legge, assuma il dipendente fra i lavoratori indicati dall'art. 25, comma 5, della legge 223/1991
- lire 3.000.000 nel caso in cui i dipendenti assunti siano iscritti nelle liste di mobilità e provenienti da imprese artigiane.

## 4. Procedure

Per richiedere il contributo le imprese debbono inoltrare domanda, entro il 20 settembre per gli assunti nel primo semestre e il 20 febbraio dell'anno successivo per gli assunti nel secondo semestre, per il tramite di uno sportello territoriale secondo il fac simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Alla domanda deve essere allegata copia del nulla osta di assunzione e l'eventuale documentazione attestante il diritto alla maggiorazione del contributo, l'intervenuto aumento dell'organico e la permanenza in forza del dipendente alla scadenze indicate.

Entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Consiglio di Amministrazione delibera l'erogazione del contributo.

Nel caso di incapienza dello stanziamento il Consiglio di Amministrazione informerà tempestivamente le organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto affinché provvedano ad incrementare lo stanziamento o ad autorizzare l'erogazione in misura ridotta.

## 5. Disposizioni varie

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento del Fondo Regionale.

# INTERVENTI PER LA MOBILITA'

## 1. Stanziamento

Per il finanziamento di questo intervento viene stanziata per il 1994 la somma di lire 500 milioni.

## 2. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale provvede a erogare provvidenze a favore dei dipendenti delle imprese artigiane iscritti nelle liste di mobilità.

## 3. Durata e misura delle provvidenze

Le provvidenze sono concesse a favore dei lavoratori licenziati da imprese per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro e che abbiano richiesto l'iscrizione nelle liste di mobilità.

Il contributo è concesso nella misura massima di lire 100.000 lorde settimanali per un massimo di 15 settimane e subordinatamente alla permanenza dell'iscrizione nelle liste di mobilità.

## 4. Procedure

Per richiedere il contributo i lavoratori debbono inoltrare domanda al verificarsi delle condizioni che danno diritto all'intervento per il tramite di uno sportello territoriale secondo il fac simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante la iscrizione del dipendente nelle liste di mobilità e la provenienza da una impresa artigiana iscritta al Fondo Regionale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in modo insindacabile sulla ammissione della domanda al contributo.

Entro la fine di ogni trimestre solare il lavoratore presenta, per il tramite del medesimo sportello, la richiesta di erogazione della quota del contributo inerente il trimestre, documentando la permanenza dell'iscrizione alle liste di mobilità.

Entro il 15<sup>o</sup> giorno successivo alla fine di ogni trimestre il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della richiesta di cui sopra, provvede a deliberare l'erogazione del contributo relativo al trimestre trascorso, disponendo l'effettuazione del pagamento al lavoratore.

Nel caso di incapienza dello stanziamento il Consiglio di Amministrazione informerà tempestivamente le organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto perché provvedano ad incrementare lo stanziamento o ad autorizzare l'erogazione in misura ridotta.

## 5. Disposizioni varie

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento del Fondo regionale.

# FORMAZIONE DEL DELEGATO ALLA SICUREZZA

## **1. Stanziamento**

Per il finanziamento di questo intervento viene stanziata per il 1994 la somma di lire 1 miliardo.

## **2. Tipologia dell'intervento**

Nel quadro dei provvedimenti legislativi e degli accordi nazionali e/o regionali le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 dicembre 1994 al fine di individuare le modalità di attuazione dello stanziamento di cui trattasi.



Fondo regionale per la tutela della professionalità delle imprese artigiane  
e dei loro dipendenti

## **MISURE DELLE PROVVIDENZE E PROCEDURE**

PARTE SECONDA

### ***CAPITOLO "FONDO SOSTEGNO AL REDDITO: IMPRESE"***

# EVENTI ECCEZIONALI

## 1. Stanziamento

Per il finanziamento di questo intervento viene stanziata per il 1994 la somma di lire 600 milioni.

## 2. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale provvede ad erogare contributi a quelle imprese che hanno subito danni causati da eventi eccezionali derivanti da fattori esterni all'impresa.

Gli eventi, per dar luogo all'indennizzo, devono comportare la sospensione parziale o totale della attività produttiva dell'impresa. Pertanto la provvidenza non è subordinata alla sospensione o alla riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori dipendenti.

## 3. Misura delle provvidenze

Sono ammesse a contributo le spese sostenute o preventivate relative al primo ripristino del ciclo produttivo, nonché quelle conseguenti ai danni causati dall'evento agli immobili, impianti, attrezzature, materiali e prodotti. Sono ammesse esclusivamente le spese rimaste a carico dell'impresa, con esclusione in particolare di quelle coperte da assicurazione o per le quali esiste diritto di rivalsa nei confronti di terzi.

Il contributo è concesso nella misura del 10% delle somme ammesse e non potrà superare i 10.000.000 di lire. Il Fondo Regionale non interviene per gli eventi comportanti spese ammissibili inferiori a 5.000.000 di lire.

## 4. Procedure

Per richiedere il contributo le imprese debbono inoltrare domanda al Fondo Regionale per il tramite di uno sportello territoriale secondo il fac simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Alla domanda deve essere allegata la documentazione richiesta e attestante il verificarsi dell'evento e le spese rimaste o che resteranno a carico dell'impresa.

La domanda va presentata entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del trimestre nel quale si è verificato l'evento.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione che deciderà insindacabilmente sulla conformità degli eventi e delle spese e sulla erogazione del contributo

Nel caso di incapienza dello stanziamento trimestrale il Consiglio di Amministrazione informerà tempestivamente le organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto perché provvedano ad incrementare lo stanziamento o ad autorizzare l'erogazione in misura ridotta.

## 5. Disposizioni varie

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento del Fondo Regionale.

# CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

## 1. Stanziamento

Per il finanziamento di questo intervento viene stanziata per il 1994 la somma di lire 1.170 milioni.

## 2. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale interviene per favorire la riorganizzazione dell'attività produttiva principalmente finalizzata al miglioramento dell'ambiente di lavoro. A tale scopo concede contributi a fronte dei seguenti interventi aventi come obiettivo:

1. il miglioramento della prevenzione degli infortuni sul lavoro ;
2. il miglioramento dell'igiene, ambiente e sicurezza del lavoro;
3. il contenimento della rumorosità negli ambienti di lavoro;
4. il contenimento delle emissioni in atmosfera;
5. investimenti tesi ad una minore produzione di rifiuti ;
6. trattamento scarichi idrici (depurazione).

Tali interventi sono ammessi anche quando si riferiscono ad adeguamenti a norme di leggi vigenti.

## 3. Misura delle provvidenze

Sono ammesse a contributo le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui sopra, comprese quelle relative agli studi e analisi preliminari per la rilevazione della situazione di fatto.

Il contributo è concesso nella misura del 10% delle somme ammesse a titolo di investimento e non potrà superare i 10.000.000 di lire. Il Fondo Regionale non interviene per gli investimenti comportanti spese ammissibili inferiori a 2.000.000 di lire.

Nel caso di studi e analisi preliminari, il contributo è concesso nella misura del 25% della spesa sostenuta a condizione che la stessa superi 500.000 lire. In ogni caso il contributo non potrà superare 1.000.000 lire.

## 4. Procedure

Per richiedere il contributo le imprese debbono inoltrare domanda al Fondo Regionale per il tramite di uno sportello territoriale secondo il fac simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Alla domanda deve essere allegata la documentazione richiesta e attestante gli investimenti e le spese sostenute, nonché la relazione illustrativa dell'intervento con l'indicazione del miglioramento ottenuto. La domanda va presentata entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del trimestre nel quale si è verificato l'evento.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione che deciderà insindacabilmente sulla conformità delle spese e sulla erogazione del contributo

Nel caso di incapienza dello stanziamento trimestrale il Consiglio di Amministrazione informerà tempestivamente le organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto perché provvedano ad incrementare lo stanziamento o ad autorizzare l'erogazione in misura ridotta.

## 5. Disposizioni varie

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento del Fondo Regionale.

# FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IMPRENDITORIALE

## **1. Stanziamento**

Per il finanziamento di questo intervento viene stanziata per il 1994 la somma di lire 650 milioni.

## **2. Obiettivo dell'intervento**

Il Fondo Regionale interviene per rivitalizzare le necessità di cui al titolo attraverso l'erogazione di contributi agli imprenditori artigiani che frequentano corsi di formazione ed aggiornamento imprenditoriale.

## **3. Misura delle provvidenze**

Il contributo è concesso nella misura del 25% delle spese sostenute per la partecipazione ai corsi e non potrà superare l'importo di L. 400.000 per impresa. Il Fondo Regionale non interviene per i corsi comportanti spese inferiori a L. 200.000.

## **4. Procedure**

Per richiedere il contributo le imprese debbono inoltrare domanda al Fondo Regionale per il tramite di uno sportello territoriale secondo il fac simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Alla domanda deve essere allegata la documentazione richiesta e le spese sostenute. La domanda va presentata entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del trimestre nel quale si è verificato l'evento.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione che deciderà insindacabilmente sulla conformità delle spese e sulla erogazione del contributo.

Nel caso di incapienza dello stanziamento trimestrale il Consiglio di Amministrazione informerà tempestivamente le organizzazioni di cui all'art. 1 dello Statuto perché provvedano ad incrementare lo stanziamento o ad autorizzare l'erogazione in misura ridotta.

## **5. Disposizioni varie**

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento del Fondo Regionale.

# ACCORDO SUGLI SPORTELLI E SUL BILANCIO E.L.B.A.

## 1. SPORTELLI ELBA

1.1. Tramite l'ELBA le parti sociali si pongono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- favorire la crescita dell'impresa artigiana anche attraverso forme di sostegno finanziario, che contribuiscano al superamento della difficile fase congiunturale che sta attraversando il nostro Paese.
- favorire quindi il mantenimento e lo sviluppo dell'impresa e la soddisfazione dei prestatori di lavoro dipendente come obiettivo generale e come condizione specifica per garantire il giusto equilibrio all'interno dell'impresa.
- garantire i massimi livelli di qualità, di efficacia e di efficienza delle provvidenze e dei servizi ELBA, visti non solo come obiettivi generali, bensì anche come condizioni di credibilità delle scelte operate.

Ciò premesso le parti sociali:

- considerate le molteplicità di tipologie di interventi l'ELBA e le conseguenti necessità operative degli sportelli;
- visto il numero delle imprese potenzialmente interessate al versamento al Fondo sostegno al reddito ed il numero crescente delle imprese iscritte;
- preso atto della rete di sportelli E.L.B.A. costituiti sul territorio per rendere più agevole i rapporti con le imprese e i lavoratori dipendenti;

al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, che implicano lo sviluppo di E.L.B.A., inteso come gestore di aiuti finanziari a favore dell'impresa, dei suoi dipendenti e, più in generale a favore dello sviluppo del comparto artigiano;

- fermo restando la possibilità di definire una diversa articolazione delle funzioni dell'Ente sul territorio, anche mediante l'apertura di sportelli diretti;

confermano la scelta operata relativa alle convenzioni precedentemente concordate e concordano, a partire dall'1.1.1994, di stabilire l'onere per il finanziamento degli sportelli territoriali in L. 500 milioni annui al netto dell'eventuale IVA.

1.2 Ciascuna OO.AA. regionale si fa garante dell'impegno delle proprie strutture territoriali, presso le quali hanno sede gli sportelli E.L.B.A., a dare applicazione agli accordi interconfederali nazionali e regionali che regolamentano materie attinenti l'E.L.B.A. e i fondi da essa gestiti, dichiarandosi fin d'ora pronta ad intervenire per risolvere eventuali problemi che dovessero presentarsi. Ciascuna delle parti firmatarie la presente intesa può chiedere la verifica degli impegni assunti.

## 2. CONFIGURAZIONE E.L.B.A.

In relazione al verbale di riunione del 24 febbraio 1994 (ALLEGATO), in ordine alla realizzazione un approfondimento di carattere tributario sull'attuale configurazione di E.L.B.A. e dei Fondi aderenti, viene costituita una commissione paritetica di esperti in materia. I relativi risultati e proposte saranno sottoposti alle parti sociali entro il più breve tempo possibile.

## 3. SPESE DI GESTIONE E.L.B.A.

Allo scopo di garantire il massimo raggiungimento dei fini istituzionali, si concorda sulla necessità di contenere entro limiti prefissati le spese relative alla gestione dell'E.L.B.A. e del Fondo regionale per la tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti, individuate come l'insieme degli oneri sostenuti dagli stessi, ad eccezione di quanto accantonato al Fondo nazionale e delle prestazioni erogate ai lavoratori e alle imprese.

Per l'anno 1994 tali spese dovranno essere coperte, oltre che con le risorse entrate a tale titolo e con gli interessi maturati sulle somme depositate, con una percentuale non superiore all'8% dei versamenti effettuati dalle imprese nel corso dell'anno.

Salvo diverse determinazioni delle parti, gli stessi limiti varranno anche per gli anni successivi.

I Presidenti e i Vice Presidenti dei suddetti Enti Paritetici attueranno gli opportuni strumenti di coordinamento per garantire il rispetto di questa indicazione.

#### **4. BILANCIO PREVENTIVO E.L.B.A.**

Le parti individueranno nel Bilancio Preventivo uno strumento importante per garantire l'efficienza e il controllo della gestione.

Di conseguenza i Consigli di Amministrazione dell'E.L.B.A. e del Fondo regionale per la tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti approveranno entro il 31 gennaio di ogni anno i bilanci di previsione del proprio Ente, garantendo attraverso l'opportuno coordinamento il rispetto dei limiti indicati nei precedenti punti.

## VERBALE DI RIUNIONE

Milano 24 febbraio 1994

le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo  
F.R.A.L. - Confartigianato  
C.N.A.  
C.L.A.A.I.  
C.A.S.A.

e le Organizzazioni Sindacali  
C.G.I.L. LOMBARDIA  
C.I.S.L. LOMBARDIA  
U.I.L. LOMBARDIA

preso atto della lettera inviata in data 18.01.94 alle parti sociali dalla Presidenza e dalla Segreteria generale dell'ELBA; dopo ampia discussione convengono che " la ipotesi di riformulazione" relativa all'Ente Bilaterale composta di 7 punti contenuti in tale lettera è assunta come modello di Ente unico atto a risolvere i problemi fiscali in essere.

Per la valutazione tecnica della congruità della soluzione ipotizzata viene costituita una Commissione tecnica composta da:

GAREGNANI  
BRAMBILLA  
TECNICO CNA  
TECNICO CASA  
TECNICO CLAAI  
APPUGLIESE PER CGIL - CISL - UIL

Tale commissione è impegnata ad esaurire il proprio esame entro il più breve tempo possibile.

# **CONVENZIONE PER GLI SPORTELLI E.L.B.A.**

## **TRA LE OO.AA.**

F.R.A.L./Confartigianato  
C.N.A. Lombardia  
C.L.A.A.I. regionale  
C.A.S.A. regionale

## **E LE OO.SS.**

C.G.I.L. regionale  
C.I.S.L. regionale  
U.I.L. regionale

si è stipulato il seguente accordo:

le parti sociali convengono che la convenzione per gli sportelli E.L.B.A. sia modificata e sottoscritta così come risulta dall'allegato.

Letto, confermato e sottoscritto.



## CONVENZIONE PER GLI SPORTELLI E.L.B.A.

Premesso che l'E.L.B.A.:

- ha assunto la gestione tecnico amministrativa di alcuni Fondi contrattualmente obbligatori previsti dalla contrattazione interconfederale;
- nell'ambito della sua attività prevede di assumere in futuro la gestione di altri fondi e di iniziative a favore delle imprese sulla base di accordi sindacali regionali;
- avendo attualmente una unica struttura amministrativa in Milano, intende rendere più agevoli i rapporti con le imprese ed i lavoratori che sono interessati dai fondi e dalle altre attività gestite creando una rete di sportelli sul territorio;
- a seguito di una attenta valutazione dei costi, in questa fase risulta troppo oneroso dotarsi di proprie strutture decentrate;
- risulta quindi conveniente utilizzare mediante apposita convenzione strutture di enti e società promosse o collegate alle organizzazioni artigiane socie dell'E.L.B.A.;
- al fine di evitare rapporti con una molteplicità di soggetti si ritiene utile stipulare una convenzione con le OO.AA. regionali o con enti e società da esse promosse o collegate che facciano da capofila di reti di sportelli territoriali

**FRA**

L'E.L.B.A. \_\_\_\_\_

**E**

la OO.AA. regionale \_\_\_\_\_

\* OPPURE

la società/ente \_\_\_\_\_

si stipula e si conviene quanto segue:

### **Art. 1**

\*La OO.AA. regionale o la società, a seguito di accordi raggiunti con soggetti ad essa collegati presenti sul territorio regionale, mette a disposizione dell'E.L.B.A. gli uffici, come risulta dall'allegato elenco composto da n. \_\_\_\_ fogli, nel territorio della Lombardia perché fungano da sportello dell'E.L.B.A..

### **Art. 2**

Gli sportelli dovranno avere sede presso locali in disponibilità delle associazioni provinciali o degli enti ad esse collegati e dovranno essere aperti al pubblico almeno 12 ore la settimana. L'orario di apertura sarà portato a conoscenza dell'E.L.B.A..

Il personale addetto agli sportelli dovrà essere dipendente dalle associazioni artigiane e/o dagli enti e società ad esse collegate e adeguatamente formato per svolgere le attività assegnate agli sportelli.

Gli sportelli dovranno comunicare all'E.L.B.A. il nominativo del responsabile per i rapporti con la sede principale dell'E.L.B.A..

Gli sportelli si impegnano a dare esecuzione a tutte le istruzioni operative deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A. per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente convenzione.

### **Art. 3**

Presso gli sportelli potranno rivolgersi gratuitamente sia le imprese che i lavoratori interessati alle prestazioni dell'E.L.B.A. per assumere le necessarie informazioni, ricevere materiale, presentare documenti.

L'E.L.B.A. doterà gli sportelli di codice identificativo, registro di protocollo, targa.

La documentazione si intende pervenuta all'E.L.B.A. al momento della presentazione agli sportelli che ne rilascerà relativa ricevuta.

### **Art. 4**

\*La società o la OO.AA. garantirà:

- la dotazione degli sportelli del personale e delle attrezzature necessarie per svolgere i compiti ad essi assegnati;
- il coordinamento dell'attività di tutti gli sportelli per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla sede dell'E.L.B.A. e l'informazione e la formazione del personale addetto anche di concerto con l'E.L.B.A.

### **Art. 5**

L'E.L.B.A. si riserva il diritto di rivalersi sulle \*OO.AA. regionali oppure sulla società degli eventuali danni ad essa imputati derivanti da omissioni o ritardata consegna di documentazione relativa alle varie pratiche riconducibili alla responsabilità degli sportelli. A tale scopo si impegna ad informare in tempo utile la \*OO.AA. o la società del sorgere di ogni contenzioso per consentire la più ampia tutela dei propri interessi.

### **Art. 6**

A decorrere dal 1° gennaio 1994 a fronte degli impegni assunti e a rimborso forfetario di tutte le spese, l'E.L.B.A. corrisponderà alla \*OO.AA. oppure alla società un compenso di lire \_\_\_\_\_, oltre all'IVA eventualmente dovuta, da corrispondere in quattro rate trimestrali posticipate di pari importo.

Resteranno quindi a carico della \*OO.AA. o società gli oneri derivanti da accordi o convenzioni da essa stipulati per la messa a disposizione degli sportelli territoriali, escludendo in tal modo qualsiasi rapporto diretto fra l'E.L.B.A. ed i soggetti, diversi dalla \*OO.AA. o dalla società presso i quali lo sportello è collocato.

### **Art. 7**

Per quanto non previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge o di contratto.

Letto confermato e sottoscritto.

\*OO.AA o società

E.L.B.A.

\* *Indicare l'ipotesi che ricorre.*

## **PROTOCOLLO VERIFICA ENTI BILATERALI**

Le parti si impegnano ad aprire, a partire dal 15 ottobre 1994, un confronto per la verifica complessiva degli Enti Bilaterali Lombardi, avvalendosi anche di una commissione di esperti, ivi compresi quelli previsti dal "verbale di riunione" del 24 febbraio 1994.

Le verifiche suddette, anche di carattere fiscale, previdenziale, giuridiche ed organizzative, dovranno essere concluse entro il 31 dicembre 1994.